

REPERTORIO N. 31.742

RACCOLTA N. 11.382

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno dieci del mese di aprile

10 - 4 - 2006

In Roma, Via del Corso n. 303.

Innanzi a me, Dott. Maria Emanuela Vesce Notaio in Roma,

iscritto al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,

Velletri e Civitavecchia, è comparsa la signora:

BERNARDI Mariella nata ad Avezzano (AQ) il 19 aprile 1965 e

domiciliata a Roma via dei Bersaglieri n.79 ed ai fini del

presente atto in Roma Piazza della Repubblica n. 59 la quale

interviene al presente atto in rappresentanza del CONSIGLIO

NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI con sede in Roma Piazza

della Repubblica n. 59 CF 01824210585 giusta procura speciale

rilasciata dal Presidente del detto Consiglio Nazionale

Antonio TAMBORRINO nato a Torre del Greco (NA) in data 23

settembre 1939, procura ricevuta da me notaio in data 6 aprile

2006 repertorio n.31.730 che in originale si allega al

presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per

espressa dispensa della comparente.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, cittadina italiana come mi conferma, con il presente

atto stipula quanto segue:

Articolo 1 - E' costituita una società a responsabilità

limitata unipersonale sotto la denominazione di "SERVICE CNDC s.r.l.".

Articolo 2 - La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'iscrizione da effettuarsi ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. C.C..

L'attuale indirizzo della società è in Roma, P.zza della Repubblica n.59.

Articolo 3 - La società è costituita con scadenza alla data del 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

Articolo 4 - La società è retta dalle norme di cui allo statuto sociale che, composto da 31 (trentuno) articoli, previa lettura da me datane alla comparente e previa sottoscrizione della stessa e mia, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

La Società ha ad oggetto:

- la prestazione di servizi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per il funzionamento delle sue strutture materiali e logistiche, per la piccola manutenzione e pulizia dei locali, per le attività di segreteria, nonché di segreteria di associazioni, enti e associazioni, enti e consorzi ai quali partecipi il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per le attività di reception e centralino, per la gestione della biblioteca e dei mezzi di trasporto.

Articolo 5 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31

(trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).

Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi secondo quanto disposto dall'allegato statuto entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano; in questo ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Dal residuo deve essere dedotto il 50% (cinquanta per cento) da destinare a riserva per nuovi investimenti.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili, nei limiti sopra indicati.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili sino a che il capitale non

sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

Articolo 6 - Il capitale sociale è di euro 20.000,00 (ventimila) e viene sottoscritto e interamente versato dall'unico socio CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI con sede in Roma come appresso specificato.

Articolo 7 - La comparente, a prova di quanto richiesto dall'articolo 2464 del codice civile, esibisce ricevuta rilasciata dalla Banca Popolare di Ancona in data 10 (dieci) aprile 2006 (duemilasei), comprovante il versamento dell'intero capitale sociale.

Articolo 8 - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci o dall'assemblea in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto di tre membri.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci o dall'assemblea all'atto della loro nomina.

A norma dell'articolo 17 (diciassette) dello statuto sociale come sopra allegato, viene nominato, con durata indeterminata, quale Amministratore Unico il Dott. Giovanni MORANO nato a Vibo Valentia (VV) il 27 ottobre 1950, domiciliato a Roma, Via Gerolamo Tiraboschi n. 25, c.f. MRN GNN 50R27 F537Q, il quale ha preventivamente dichiarato la sua disponibilità

all'assunzione dell'incarico, specificandosi che il suddetto è stato designato avendo la qualità di Direttore Generale del Consiglio Nazionale qui socio costituente, in conformità della delibera assunta dal socio stesso.

Articolo 9 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo, si fa riferimento all'allegato statuto nonché alle norme cogenti di legge in materia.

Articolo 10 - Il Dottor Giovanni Morano come sopra identificato è delegato a ritirare il capitale depositato presso la Banca Popolare di Ancona, come sopra meglio specificato, rilasciandone quietanza e con esonero per l'istituto bancario da ogni responsabilità.

Articolo 11 - Le spese approssimative previste per la costituzione della società sono di euro 3.300,00 (tremilatrecento) ivi comprese tutte le spese ed imposte indirette per pubblicazioni, deposito, notifiche e per concessioni governative.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me, ma da me letto alla comparente che dichiara di approvarlo e con me notaio lo sottoscrive.

Occupi quattro facciate intere e righe ventidue della presente di due fogli.

FIRMATO: Mariella BERNARDI - Maria Emanuela VESCI, Notaio

999

ALLEGATO "B" AL N. 31.742/11.382 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA SERVICE CNDC S.R.L.

Art. 1 - COSTITUZIONE E REGIME DI RESPONSABILITA'

1.1. E' costituita, quale emanazione strumentale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti una società a responsabilità limitata con la denominazione: SERVICE CNDC S.R.L.

1.2. Fintanto che l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio non si applicano le disposizioni degli articoli 9

10.1 12 13 14 28 del presente statuto e tutti i diritti e le facoltà attribuiti dal presente statuto ai soci ovvero alle

maggioranze di soci richieste per decisioni o deliberazioni assembleari competono all'unico socio, con le

semplificazioni e gli adattamenti connessi alla forma unipersonale della società, fatta salva la pubblicità legale

necessaria ad evitare la responsabilità illimitata prevista dall'art. 2462 del c.c.

1.3 I rapporti patrimoniali e le operazioni compiute tra società e soci devono essere documentati ed annotati sul

libro delle determinazioni dell'organo amministrativo.

1.4 I precedenti commi 2 e 3 cessano di avere automaticamente efficacia giuridica ove venga meno la

partecipazione unipersonale e riprenderanno ad avere efficacia se in seguito viene ripristinato il regime della

partecipazione unipersonale.

Art. 2 SEDE La società ha sede nel Comune di Roma, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso

Il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter dip. att. c.c.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali,

filiali o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza) ovvero di trasferire l'indirizzo della sede sociale

nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune

diverso da quello sopra indicato sub 2.1

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto la prestazione di servizi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per il

funzionamento delle sue strutture materiali e logistiche, per la piccola manutenzione e pulizia dei locali, per le

attività di segreteria, nonché di segreteria di associazioni, enti e associazioni, enti e consorzi ai quali partecipi il

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per le attività di reception e centralino, per la gestione della biblioteca e dei mezzi di trasporto. La società potrà compiere tutte le operazioni tecniche, amministrative, finanziarie, mobiliari e immobiliari, connesse al conseguimento dell'oggetto sociale

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi o che siano riservate per legge a soggetti specifici.

ART. 4 DURATA La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

ART. 5 CAPITALE

5.1 Il capitale è fissato in euro 20.000,00 (ventimila).

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale in forza di decisione dei soci da adottarsi sulla base del consenso espresso per iscritto con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante nuovi conferimenti in natura o anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482 ter c.c.; in tale caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 27

5.5. possono essere conferiti a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire la modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

5.6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti per l'intero valore ad essi assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.7 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 6 RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante decisione dei soci da adottarsi sulla base del consenso espresso per iscritto con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

6.2 In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'organo amministrativo della situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale se nominato qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 7 FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 I soci potranno eseguire su richiesta dell'organo amministrativo e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia

7.2 in caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa decisione conforme da assumersi in sede assembleare.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c. che ne dispone la postergazione nelle ipotesi ivi previste.

ART. 8 DIRITTI DEI SOCI

8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2 I diritti di cui al precedente punto 8.1 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti (4/5) del capitale sociale. Col consenso di tutti i soci possono essere attribuiti, entro i limiti di tempo predefiniti, particolari diritti ad alcuni soci.

ART.9 - PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

9.3 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili tra i soci e sono altresì trasferibili nei confronti di terzi per atto tra vivi previo godimento espresso degli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi mediante apposita decisione da adottarsi ai sensi del successivo art. 11, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di prelazione all'acquisto. Qualora questi ultimi non esercitino tale diritto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'offerente, identico diritto di prelazione compete, in misura pro quota alla partecipazione da ciascuno posseduta, rispetto al valore nominale totale delle partecipazioni interessate ai soci delle società controllate o comunque partecipate dalla società.

Spetta comunque al socio che propone la cessione il diritto di recesso qualora non venga concesso il gradimento per la cessione ai terzi, ovvero gli altri soci o gli altri aventi diritto alla prelazione non acquistino la sua partecipazione.

9.4 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo

esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione, preventivo gradimento.

9.5 L'intestazione a società fiduciaria la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

ART. 10 TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 10.1 Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'art. 2284 c.c.

La procedura prevista dal detto articolo sarà applicata, con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- in caso di liquidazione della quota gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato ai sensi del successivo art. 27; sempre in caso di liquidazione in denaro o per la quota rimborsabile in denaro, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di eguale importo, scadenti rispettivamente sei, 27 (ventisette) e 30 (trenta) mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare. Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso euribor mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da un quotidiano economico a diffusione nazionale o altra pubblicazione equipollente per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso;
- si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 27.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto sono assunte dai soci ai sensi del successivo articolo 11, senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

ART. 11 DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, loro rimesse dall'organo amministrativo, nonchè sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale

sociale sottopongono alla loro approvazione.

11. 1 In ogni caso sono riservate alle competenze dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci.

11. 2 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 11.3 che nelle forme di cui al successivo art. 12, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongano la sospensione del diritto di voto.

11.3 le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 12 sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto e si intendono approvate qualora ottengano il voto favorevole dei soci titolari in complesso di partecipazioni rappresentative di almeno i tre quarti del capitale sociale, salvo che per le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio per le quali è richiesto il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

11.4 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto delle decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazioni dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;

11.5 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11.6 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.7 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 12 ASSEMBLEA

12.1 Conferimento alle materie indicate nel precedente articolo 11.1 al punto d), esclusi l'aumento e la riduzione del capitale, ed al punto e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiede un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

12.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal comune ove è posta la sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

12.3 L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci (nel caso di convocazione a

mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo similare, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui all'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. L'avviso potrà prevedere ulteriori convocazioni, qualora anche la seconda non raggiungesse il quorum necessario; in tal caso le deliberazioni saranno validamente assunte con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13 SVOGLIMENTO DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

13.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui sarà dato atto nei relativi

verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 12.5) i luoghi audio video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ART. 14 DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARE

14.1 A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

14.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che deve essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dall'ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita nè al socio investito dell'amministrazione nè ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, nè agli amministratori ed esponenti degli organi di controllo delle società

controllate o controllate dalla società controllante.

14.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

14.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

14.6 L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio per le quali è richiesto il voto favorevole dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.

ART. 15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

15.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

15.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci o dall'assemblea in occasione della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto di tre membri.

ART.17 - NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

17.1 Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci o dall'assemblea all'atto della loro nomina. In casi di nomina a tempo determinato essi decadono con l'assemblea convocata per l'approvazione dell'ultimo bilancio.

17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità.

17.4 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 16.1 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

17.5 La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

ART.18 - PRESIDENTE

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del precedente art.16.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci o dall'assemblea in occasione della nomina.

ART.19 - DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del precedente art.16.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art.20.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

19.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) l'indicazione degli amministratori consenzienti;
- d) l'indicazione degli amministratori contrari o astenuti, su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- e) la sottoscrizione di tutti gli amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

19.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

19.5 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

19.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4 gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del consiglio di amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.

ART. 20 DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 c.c. ovvero nel caso di cui al precedente art. 19.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione, che sia stato nominato ai sensi del precedente articolo 16.1 sub b) debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:

- a) viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima nei quali vengono fissate la data il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;
- b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati sulla riunione.

20.4 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza debbono essere adottate con deliberazione collegiale ai sensi del presente articolo, da far constare mediante verbale.

ART. 21 COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di gestione nessuno escluso.

21.2 Il consiglio di amministrazione, se nominato, può delegare tutti o parte dei poteri delegabili per legge ad uno o più dei suoi componenti determinando il contenuto ed i limiti della delega.

ART. 22 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

22.1 L'organo amministrativo ha la rappresentanza generale della società.

22.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 16.1 sub b) la rappresentanza della società spetterà al Presidente e, se nominati, a tutti gli amministratori delegati in via disgiunta tra loro.

ART. 23 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

23.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

23.2 Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ART. 24 ORGANO DI CONTROLLO

24.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11, nominano, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c, comma 2 e 3, o per volontà dell'assemblea il collegio sindacale, che opererà ai sensi del successivo articolo 25.

ART. 25 COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

25.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è

nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

25.2 I sindaci sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, con decisione dei soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

25.3 Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'ar. 2399 c.c

25.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

25.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

25.6 Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis cod. civ. e inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il collegio sindacale dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

25.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

25.8 Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente art. 12.

25.9 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella redazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue condizioni ed eventuali proposte dell'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod.civ.

ART.26 - RECESSO DEL SOCIO

26.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci che offrono in vendita le proprie quote sociali qualora non sia raggiunta in assemblea o tra i soci la maggioranza per esprimere il gradimento alla cessione a terzi e gli altri soci o altri soggetti aventi diritto non esercitino il diritto ad acquistarle;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti dal precedente articolo 26.1 dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima l'esercizio del diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese esso deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza dell'evento legittimante da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera

e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 27.

ART. 27 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dal socio amministratore tenendo conto dell'eventuale suo valore prudenziale di mercato al momento della dichiarazione di recesso, tenendo conto della situazione patrimoniale della società e del valore prudenziale di mercato dei beni da essa posseduti; in caso di disaccordo la determinazione è effettuata tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo ove ha sede la società su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

27.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito in denaro entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società ovvero, a scelta degli amministratori, parte in denaro e parte con l'assegnazione di beni in natura o crediti con ripartizione pro quota rispetto alla composizione dell'attivo patrimoniale tra attività liquide ed altre attività costituite da beni in natura o crediti.

27.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'Organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art.

2482 c.c. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, il socio amministratore dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale sociale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero per provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ART. 28 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

28.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura di ciascun esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

28.3 Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi secondo quanto disposto dal precedente art. 11 entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano; in questo ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

28.4 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Dal residuo deve essere dedotto il 50% (cinquanta per cento) da destinare a riserva per nuovi investimenti.

28.5 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili sino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

28.6 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.

ART. 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

29.1 Lo scioglimento volontario della società è deciso dai soci che siano titolari almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.

29.2 Nel caso di cui al precedente articolo 27.3, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, i soci decidono, sempre con le maggioranze ivi previste:

- la nomina del liquidatore;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- i poteri del liquidatore.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c.

29.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dei soci presa con le maggioranze previste nel comma 1. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

29.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sull'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la fase di liquidazione.

29.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

ART. 30 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

30.1 Le eventuali controversie che sorgessero tra soci o tra i soci e la società, anche se promosse dall'organo amministrativo e/o dai sindaci, ovvero nei loro confronti, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre membri nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del tribunale di Roma.

30.2 Il Collegio arbitrale, che nominerà al suo interno il Presidente, deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro rituale, con il rispetto delle norme di procedura:

Si applicano comunque le disposizioni di cui al Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, e sue successive modificazioni.

30.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

30.4 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

ART.31 DISPOSIZIONI GENERALI

31.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con le società o tra di loro, è quella che risulta dal libro Soci.

31.2 I Soci che non partecipano all'Amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i

documenti relativi all'amministrazione.

31.3 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se e in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

31.4 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Mariella BERNARDI - Maria Emanuela VESCI, Notaio